



COMUNE DI BARGA



COMUNE DI BAGNI DI LUCCA



COMUNE DI BORGO A MOZZANO



COMUNE DI COREGLIA
ANTELMINELLI

**GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI :
FUNZIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI ED INTERVENTI EDUCATIVI PER LA PRIMA
INFANZIA**

Ente Delegato : Comune di BARGA

**REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA
INFANZIA**

INDICE

TITOLO I – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1 – Oggetto del Regolamento.

TITOLO II – IL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Art. 2 – Finalità del sistema .

Art. 3 – Programmazione , sviluppo e regolazione del sistema .

Art. 4 - Forme di gestione dei servizi di titolarità pubblica .

Art. 5 – Rapporti fra Comune e servizi accreditati : le convenzioni .

TITOLO III – LE CARATTERISTICHE GENERALI E GLI STANDARD DI BASE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Art. 6 – Classificazione dei servizi .

Art. 7 – Caratteristiche generali e standard di base .

TITOLO IV – NIDI DI INFANZIA

Art. 8 – Nidi di Infanzia .

TITOLO V – NIDO DI INFANZIA COMUNALE - RICETTIVITA' , CRITERI , MODALITA' DI AMMISSIONE , FREQUENZA, SISTEMA TARIFFARIO .

Art. 9 – Nido di Infanzia Comunale .

Art. 10 – Graduatorie di accesso .

Art. 11 – Validità della graduatoria di accesso .

Art. 12 – Graduatoria : parità di punteggio .

Art. 13 – Retta di frequenza .

TITOLO VI – NIDI PRIVATI , MODALITA' ACCESSO E QUOTA FREQUENZA PER POSTI CONVENZIONATI

Art. 14 – Graduatorie accesso posti riservati – Quota frequenza .

Art. 15 – Graduatorie accesso Nidi privati .

TITOLO VII – SERVIZI INTEGRATIVI .

Art. 16 – Spazio gioco .

Art. 17 – Centro per bambini e famiglie .

Art. 18 – Servizio educativo in contesto domiciliare .

Art. 19 – Albo degli educatori domiciliari .

TITOLO VIII – CONTINUITA' VERTICALE .

Art. 20 – Centri educativi integrati zerosei .

TITOLO IX – IMMAGINE , INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE .

Art. 21 – Immagine dei servizi e facilità di accesso .

Art. 22 – Informazioni sui servizi .

Art. 23 – Partecipazione delle famiglie .

Art. 23.1 – Partecipazione delle famiglie ai servizi educativi per la prima infanzia .

Art. 23.2 – Partecipazione delle famiglie al servizio educativo Nido Comunale .

Art. 24 – Carta dei Servizi .

TITOLO X – ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI .

- Art. 25 – Coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi .
- Art. 26 – Coordinamento gestionale e pedagogico dei singoli servizi .
- Art. 27 – Formazione permanente .
- Art. 28 – Tutela sanitaria dei bambini .

TITOLO XI – AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO .

- Art. 29 – Autorizzazione al funzionamento .
- Art. 30 – Accreditemento .
- Art. 31 – Prevenzione e vigilanza .

TITOLO XII – NORME FINALI E DI RINVIO

- Art. 32 – Norma finale .
- Art. 33 – Rinvio .

REGOLAMENTO SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

TITOLO I OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento , nel quadro delle disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 32 del 26/07/2002 e s.m.i. e del Regolamento di esecuzione n. 41/R del 30/07/2013 e s.m.i. disciplina il funzionamento del sistema dei servizi per la prima infanzia nel territorio del Comuni Associati di Barga, Borgo a Mozzano, Bagni di Lucca, Coreglia Ant.Ili (di seguito denominati Associazione dei Comuni) , nella direzione di un sistema pubblico integrato .
Il presente regolamento è approvato conformemente al disposto:
 - 1) del Regolamento dei Servizi per l'Infanzia della Valle del Serchio approvato con Deliberazione della Conferenza Zonale Istruzione n. 02 del 01/03/2016,
 - 2) della convenzione per la gestione associata dei servizi ed interventi educativi per la prima infanzia stipulata fra i Comuni associati mediante delega al Comune di Barga che rappresenta pertanto la Associazione dei Comuni nella formulazione del presente regolamento –atto rep. 31 del 12.04.2016 –

2. Il presente regolamento disciplina le tipologie di intervento rivolte ai bambini 0-3 anni previste dalla legge di settore che comprendono sia il nido che i servizi integrativi che hanno il compito di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e dei bambini .
Tali servizi sono classificati in :
 - a) Nido di Infanzia ;
 - b) Servizi Integrativi articolati in :
 - 1) Spazio Gioco ,
 - 2) Centro per Bambini e Famiglie ,
 - 3) Servizio Educativo in Contesto Domiciliare .

3. I servizi educativi di cui al precedente comma lettera a) e lettera b) numeri 1) e 2) possono essere realizzati anche nei luoghi di lavoro pubblici e privati , nonché nelle immediate vicinanze degli stessi , da parte di uno o più soggetti pubblici o privati per accogliere prioritariamente i figli dei lavoratori dipendenti , che hanno diritto alla frequenza indipendentemente dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro del genitore , fino al passaggio alla scuola dell'infanzia .

TITOLO II IL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Art. 2 – Finalità del sistema .

1. I servizi educativi per la prima infanzia costituiscono un sistema di opportunità educative che favoriscono , in stretta integrazione con le famiglie , l'armonico, integrale e pieno sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei bambini .
2. Le bambine e i bambini sono cittadini titolari di diritti individuali , civili e sociali .

3. Le bambine e i bambini sono titolari del diritto ad essere attivi protagonisti della loro esperienza e sviluppo all'interno di una rete di contesti e relazioni capaci di favorire la piena espressione delle loro potenzialità individuali .
4. Le famiglie sono co-protagoniste del progetto educativo dei servizi e sono titolari del diritto all'informazione , alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi educativi medesimi .
5. Il sistema educativo per la prima infanzia deve mirare alla realizzazione di politiche che valorizzino le pari opportunità , nonché alla diffusione di una cultura di condivisione delle responsabilità nella crescita del figlio/a da parte di entrambi i genitori .
6. Nel loro funzionamento i servizi educativi per l'infanzia promuovono raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio e con i servizi sociali e sanitari .
7. I servizi educativi per l'infanzia sono luoghi di elaborazione , produzione e diffusione di una aggiornata cultura dell'infanzia , capaci di diffondere sensibilità e consapevolezza sui diritti di cittadinanza dei bambini e delle bambine nell'interesse generale della comunità .

Art. 3 – Programmazione , sviluppo e regolazione del sistema .

1. Il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia è costituito dai servizi di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente Regolamento .
2. Il sistema pubblico dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia si compone dei servizi a titolarità pubblica e di quelli privati accreditati .
3. La realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia si fonda sulla diversificazione e qualificazione dell'offerta nel quadro del raccordo pubblico e privato nella gestione dei servizi .
4. Il Comune di Barga in qualità di Ente delegato dei Comuni associati svolge sul sistema dei servizi educativi per la prima infanzia attivi sul territorio le funzioni di indirizzo , di promozione e di vigilanza di cui al successivo Titolo XI .

Art. 4 – Forme di gestione dei servizi di titolarità pubblica .

La gestione dei servizi a titolarità pubblica può essere tramite gestione diretta o gestione indiretta mediante affidamento a soggetti privati secondo le vigenti normative del Codice degli Appalti .

Art. 5 – Rapporti con i servizi accreditati : le convenzioni .

1. La Associazione dei Comuni , nell'ambito delle scelte operate in relazione alla consistenza del sistema pubblico dell'offerta dei servizi educativi, può stipulare rapporti convenzionali con i servizi privati accreditati attivi sul proprio territorio .
2. I rapporti convenzionali di cui al precedente comma sono disciplinati dall'art. 11 del Regolamento Zonale dei Servizi per l'Infanzia a cui si fa espresso riferimento; negli atti convenzionali sarà inoltre stabilita la quota di posti riservata per ogni anno educativo alla Associazione dei Comuni, il costo dei posti nido convenzionati, il sistema di partecipazione della Associazione dei Comuni e degli utenti al costo dei servizi e le modalità di liquidazione della spesa nonché ogni altra modalità gestionale anche in riferimento al finanziamento pubblico o privato posto a copertura del costo dei posti nido .

TITOLO III LE CARATTERISTICHE GENERALI E GLI STANDARD DI BASE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Art. 6 – Classificazione dei servizi .

Il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia è costituito dai servizi riconducibili alle seguenti tipologie , nel rispetto della normativa regionale vigente :

- a) Nido di Infanzia ;
- b) Servizi Integrativi articolati in :
 - 1) Spazio Gioco ,
 - 2) Centro per Bambini e Famiglie ,
 - 3) Servizio Educativo in Contesto Domiciliare .

Art. 7 – Caratteristiche generali e standard di base .

1. Le caratteristiche e gli standard di base dei servizi educativi per la prima infanzia sono quelli previsti dalla Legge Regionale n. 32 del 26/07/2002 e s.m.i. e dal relativo Regolamento di esecuzione n. 41/R del 2013 e s.m.i. nonché dal vigente Regolamento Zonale dei Servizi per l'Infanzia .

TITOLO IV NIDI DI INFANZIA

Art. 8 – Nidi di Infanzia

1. Il Nido di Infanzia è servizio a carattere educativo per la prima infanzia ed è rivolto ai bambini di età compresa fra i tre mesi e tre anni .
2. Il Nido di Infanzia consente l'affidamento quotidiano e continuativo dei bambini a figure , diverse da quelle parentali , con specifica competenza professionale .
3. I locali interessati dal servizio dovranno essere conformi alla disciplina normativa in materia urbanistico - edilizia, di sicurezza degli impianti ed igienico-sanitaria .
4. Gli standard di base , la funzionalità degli spazi , la ricettività e il dimensionamento del servizio , nonché le metodologie e moduli operativi per la qualità dello stesso sono quelli disciplinati dal Regolamento di esecuzione n. 41/R del 2013 e s.m.i. .

TITOLO V NIDO DI INFANZIA COMUNALE - RICETTIVITA' , CRITERI , MODALITA' DI AMMISSIONE , FREQUENZA, SISTEMA TARIFFARIO

Art. 9 – Nido di Infanzia Comunale .

1. Il Nido di Infanzia Comunale e' aperto a tutte le bambine ed i bambini senza discriminazione di sesso, razza, cultura, religione che hanno compiuto l'età prevista nel provvedimento di apertura del servizio (attualmente mesi 12) e che non abbiano compiuto tre anni di età entro il 31 dicembre dell'anno educativo di iscrizione residenti in via prioritaria sul territorio della Associazione dei Comuni .
2. Le bambine e i bambini che hanno compiuto il terzo anno di età durante l'anno di attività possono continuare a frequentare il Nido di Infanzia fino alla chiusura dell'anno educativo .
3. Per il benessere dei bambini gli stessi non potranno frequentare il Nido oltre 10 ore giornaliere .
4. L'orario di apertura ed il calendario di apertura sono determinati di anno in anno dalla Giunta Municipale del Comune di Barga quale Ente delegato previo indirizzo del Consiglio dei Sindaci previsto nella Convenzione per la Gestione Associata del Servizio

5. Prima dell'inizio di ogni anno educativo la Associazione dei Comuni provvede ad aprire apposito bando per l'ammissione dei bambini alla struttura dandone ampia pubblicità anche sui propri siti internet e sul sito dei Nidi della Valle .
6. Ai bambini già ammessi alla frequenza nel precedente anno educativo viene automaticamente garantita l'ammissione al Nido salvo espressa rinuncia dei medesimi.
7. I nuovi inserimenti dei bambini si realizzano all'apertura dell'anno educativo (mese di settembre) ; nel caso si rendessero liberi posti in seguito a rinunce , si provvederà di volta in volta all'inserimento dei bambini attingendo dalla graduatoria fino al raggiungimento del numero massimo ammissibile .
8. Potranno essere avanzate domande di iscrizione al Nido dalla data di nascita dei bambini . In tal caso tuttavia i bambini verranno ammessi alla graduatoria al posto ad essi spettante con l'indicazione di "non ammissibile per età" , tale indicazione permarrà fino al raggiungimento dell'età prevista per l'ammissione alla struttura (attualmente mesi 12) .
9. I bambini ammessi al Nido dovranno accedere allo stesso nei termini indicati nella lettera di ammissione di regola entro giorni 15. Decorso infruttuosamente il termine indicato il bambino decadrà dal diritto di accesso al Nido e verrà cancellato dalla graduatoria per l'accesso alla struttura .
10. La determinazione del numero dei bambini ammissibili deriva dagli atti adottati dal Comune di Barga in qualità di Ente proprietario della struttura, numero incrementabile come da regolamentazione regionale. Nella adozione dei provvedimenti di ammissione e' fatta riserva comunque di uno o piu' posti per fronteggiare emergenze certificate dai Servizi Sociali.
11. La titolarità giuridica del Nido Comunale G. Gonnella e' del Comune di Barga.

Art. 10 – Graduatorie di accesso

Qualora il numero delle domande di iscrizione pervenute alla Associazione dei Comuni superi il numero dei posti disponibili , l'Ufficio Scuola del Comune di Barga – Ente delegato- con l'ausilio dei funzionari degli Enti deleganti predisporrà la graduatoria per l'accesso secondo i principi di seguito elencati ;la graduatoria sarà approvata con atto della competente Posizione Organizzativa dell'Ente delegato :

1. **Priorità** per i bambini residenti nell'ambito della Associazione dei Comuni e di seguito priorità ai bambini residenti nella Valle del Serchio
2. Garantita la priorità per residenza di cui al precedente punto 1) sarà data priorità :
 - ai bambini certificati legge 104 . ;
 - ai bambini segnalati dai Servizi Sociali con motivate, dettagliate relazioni che consiglino l'inserimento nella struttura .

Per la formazione della graduatoria verranno attribuiti i seguenti punteggi :

- **Punti 10** a bambini già inseriti nella lista di attesa del Nido Comunale ;
- **Punti 5** a bambini già inseriti nella lista di attesa dei Nidi pubblici della Valle del Serchio ;
- **Punti 12** a bambini appartenenti a nucleo monoparentale (situazione di diritto o comprovata situazione di fatto), genitore lavoratore a tempo pieno ;
- **Punti 10** a bambini appartenenti a nucleo monoparentale (situazione di diritto o comprovata situazione di fatto), genitore lavoratore a tempo parziale ;
- **Punti 10** a bambini appartenenti a nucleo nel quale entrambi i genitori hanno rapporto di lavoro a tempo pieno ;
- **Punti 6** a bambini appartenenti a nucleo nel quale un genitore ha rapporto di lavoro a tempo pieno e l'altro a tempo parziale (inferiore a 18 ore settimanali);
- **Punti 4** a bambini appartenenti a nucleo familiare nel quale entrambi i genitori hanno rapporto di lavoro a tempo parziale (inferiore a 18 ore settimanali) ;

- **Punti 8** a bambini appartenenti a nucleo familiare nel quale un genitore o altro componente del nucleo sia certificato ai sensi della Legge 104 ;
- **Punti 10** a bambini appartenenti a nucleo familiare con ISEE fino a € 20.000,00 ;
- **Punti 8** a bambini appartenenti a nucleo familiare con ISEE fino a € 25.000,00 ;
- **Punti 6** a bambini appartenenti a nucleo familiare con ISEE fino a € 30.000,00 ;
- **Punti 4** a bambini appartenenti a nucleo familiare con ISEE fino a € 40.000,00 ;
- **Punti 3** a bambini appartenenti a nucleo familiare con ISEE fino a € 60.000,00 ;
- **Punti 0** a bambini appartenenti a nucleo familiare con ISEE oltre a € 60.000,00 o che non producano documentazione ISEE ;
- **Punti 3** per ogni componente il nucleo familiare oltre a genitore e bambino per cui viene avanzata domanda .

Per i bambini in affidamento viene valutata la condizione del nucleo affidatario .

Art. 11 – Validità della graduatoria di accesso

1. La graduatoria per l'accesso al Nido ha validità pari all'anno educativo.
2. Nel corso dell'anno educativo verranno ammessi al Nido i bambini in posizione utile in graduatoria; è tuttavia esclusa la possibilità di ammettere bambini dalla data di approvazione del bando per il successivo anno educativo .Qualora i bambini siano stati posti in graduatoria ma dichiarati non ammissibili per età (art. 9 comma 8) , gli stessi avranno diritto ad accedere al Nido solo al compimento dell'età prevista per l'ingresso nella struttura (attualmente mesi 12) e solo se a tale momento risulterà disponibile il posto. Nessun diritto di accesso potrà essere vantato se alla data del compimento dell'età prevista non risulti disponibile il posto.
3. Le domande di accesso al Nido pervenute dopo il termine previsto nel bando che annualmente verrà pubblicato dalla Associazione dei Comuni verranno inserite in appendice alla graduatoria in mero ordine di arrivo.

Art. 12 – Graduatoria : parità di punteggio

In caso di parità di punteggio la graduatoria verrà redatta secondo le date di ricevimento delle domande al protocollo degli Enti Associati e qualora sussista ancora parità verrà data la precedenza al bambino più giovane ammissibile alla frequenza.

Art. 13 – Retta di frequenza

1. La Giunta Municipale del Comune di Barga- Ente delegato- per ogni anno educativo, in coerenza con gli indirizzi espressi dal Consiglio dei Sindaci previsto nella convenzione di gestione associata, provvede a determinare la retta mensile di frequenza al Nido Comunale per tempo pieno e tempo ridotto , prevedendo le eventuali differenziazioni per i bambini aventi residenza fuori dal territorio della Associazione dei Comuni. Con lo stesso provvedimento la Giunta determina la/e fasce ISEE per le agevolazioni degli utenti nel pagamento delle rette. Provvede altresì a determinare il costo pasto giornalmente fornito al bambino.
2. Con il medesimo atto la Giunta determina le riduzioni alla retta per la frequenza congiunta dei bambini facenti parte dello stesso nucleo familiare.
3. Le agevolazioni tariffarie previste nei precedenti commi saranno concesse ai bambini residenti fuori dall'ambito della Associazione dei Comuni solo a fronte di specifico documentato impegno ad assumersi il relativo onere da parte del Comune di residenza dei medesimi.

4. La famiglia è tenuta al pagamento della retta dal momento dell'immissione della bambina/o alle attività del Nido : per intero , se la data del primo giorno previsto per la ammissione è prima del 15° giorno del mese , per il 50% se oltre il 16° giorno .
5. La Giunta Municipale determina altresì la retta per la frequenza a tempo pieno e a tempo parziale (inferiore al 50% dell'orario) . La scelta del genitore vincola lo stesso per l'intero anno educativo salvo comprovate e continuative esigenze di modifica; la Amministrazione si riserva comunque ogni piu' ampia facoltà in relazione all'accoglimento delle istanze per il passaggio da tempo parziale a tempo pieno anche in riferimento alla dotazione in forma stabile del personale nella struttura.
6. La mancata frequenza al Nido per malattia od altro e la mancata presenza in parte della giornata non modificano l'importo della retta che rimane dovuta ai fini della conservazione del posto .
7. I genitori che per qualsiasi motivo intendano ritirare il bambino dal servizio , debbono dare comunicazione scritta all'Ufficio Scuola del Comune di Barga (Ente delegato) ; in tal caso la retta è dovuta per metà se la rinuncia è pervenuta al Protocollo del Comune entro il 15 del mese , per intero se pervenuta dopo il 15 del mese .
8. In caso mancato pagamento della retta per un periodo superiore a mesi due l'utente cessa dal diritto di accesso al Nido salva ed impregiudicata l'azione per il recupero delle somme dovute per il servizio.

TITOLO VI
NIDI PRIVATI , MODALITA' ACCESSO E QUOTA FREQUENZA PER POSTI
CONVENZIONATI.

Art. 14 Graduatorie accesso posti riservati – Quota frequenza

1. La Associazione dei Comuni provvederà alla apertura di bandi per l'accesso dei bambini residenti nel solo ambito territoriale della Associazione in strutture private accreditate e convenzionate.
2. La associazione dei Comuni all'atto della approvazione dei bandi indicherà i contributi economici di volta in volta concessi per l'accesso di cui al precedente punto 1) .
3. Qualora le risorse per il finanziamento dei posti nido convenzionati derivino dal bilancio parte sociale di una singola Amministrazione Associata , stanziare per garantire /implementare i servizi su uno specifico territorio, il costo del posto nido per i bambini in graduatoria graverà sulla Amministrazione di residenza del bambino qualora sia diversa da quella che ha provveduto allo stanziamento delle risorse. La ammissione al nido e' ,nel caso, subordinata alla accettazione della spesa da parte del Comune di residenza in quanto chiamato a sopportarne l'onere .
4. La graduatoria di ammissione per i bandi sopra indicati sarà formulata con i criteri di cui al precedente art. 10); sarà inoltre attribuito un punteggio pari a punti 10 ai bambini già beneficiari di contributo per la frequenza nella struttura privata accreditata per la quale avanzano domanda.
5. E' fatta riserva di prevedere lo scorrimento delle graduatorie con i criteri disposti per il nido comunale.
6. La quota mensile di spesa in carico ai bambini ammessi ai servizi privati con i bandi di cui al precedente comma 1) sarà determinata con atto della Giunta Municipale del Comune di Barga -Ente delegato- in coerenza con gli indirizzi espressi dal Consiglio dei Sindaci. La retta o quota mensile non potrà mai risultare inferiore alla retta determinata per il nido comunale in analoghe condizioni di frequenza; congiuntamente l'onere per posto nido in carico alla Associazione dei Comuni non potrà mai eccedere gli eventuali limiti imposti dalle norme regionali, europee o altro qualora vengano utilizzati fondi di dette istituzioni per la copertura della spesa.

7. La Associazione dei Comuni si riserva altresì il convenzionamento di nidi privati accreditati per acquisto di posti nido per la immissione di bambini inseriti nella lista di attesa del nido comunale, quanto sopra nei limiti previsti nel bando per la iscrizione al nido medesimo. Nella ipotesi contemplata nel presente comma la retta in carico agli utenti e' quella disposta per il nido comunale di infanzia.

Art. 15 –Graduatorie accesso nidi privati

I soggetti gestori dei servizi privati accreditati provvedono alla formazione delle graduatorie per gli accessi di loro competenza nel rispetto di quanto disposto dall'art. 10 del DPGR 41/13; il disposto dell'art. 10 del presente regolamento costituisce elemento di orientamento per la specifica costituzione delle graduatorie cui trattasi.

TITOLO VII SERVIZI INTEGRATIVI

Art. 16 – Spazio gioco

1. Lo spazio gioco è un servizio educativo dove i bambini sono accolti al mattino o al pomeriggio senza pranzo. L'accoglienza è articolata in modo da consentire una frequenza diversificata in rapporto alle esigenze dell'utenza .
2. I locali interessati dal servizio dovranno essere conformi alla disciplina normativa in materia urbanistico - edilizia, di sicurezza degli impianti ed igienico-sanitaria .
3. Le caratteristiche degli spazi interni , gli standard dimensionali , l'organizzazione degli spazi , la ricettività e il dimensionamento del servizio sono quelli disciplinati dal Regolamento di esecuzione n. 41/R del 2013 e s.m.i. (Titolo III Capo I Sezione I) .
4. Per i requisiti organizzativi del servizio si fa espresso riferimento al Regolamento di esecuzione n. 41/R del 2013 e s.m.i. (Titolo III Capo I Sezione II) .

Art. 17 – Centro per bambini e famiglie

1. Il centro per bambini e famiglie è un servizio nel quale si accolgono bambini da zero a tre anni insieme ai loro genitori o ad altra persona adulta autorizzata dai genitori .
2. I genitori o gli altri adulti che accompagnano i bambini nella frequenza del centro dei bambini e delle famiglie partecipano attivamente all'organizzazione e gestione di alcune attività , sulla base del progetto educativo .
3. I locali interessati dal servizio dovranno essere conformi alla disciplina normativa in materia urbanistico - edilizia, di sicurezza degli impianti ed igienico-sanitaria .
4. Le caratteristiche degli spazi interni , gli standard dimensionali , l'organizzazione degli spazi , la ricettività e il dimensionamento del servizio sono quelli disciplinati dal Regolamento di esecuzione n. 41/R del 2013 e s.m.i. (Titolo III Capo II Sezione I) .
5. Per i requisiti organizzativi del servizio si fa espresso riferimento al Regolamento di esecuzione n. 41/R del 2013 e s.m.i. (Titolo III Capo II Sezione II) .

Art. 18 – Servizio educativo in contesto domiciliare

1. Il servizio educativo in contesto domiciliare è un servizio educativo per piccoli gruppi di bambini , realizzato con personale educativo presso un'abitazione .
2. I requisiti degli spazi interni ed esterni del servizio educativo in contesto domiciliare sono disciplinati dal Regolamento di esecuzione n. 41/R del 2013 e s.m.i. (Titolo III Capo III Sezione I) .

3. Per i requisiti organizzativi del servizio si fa espresso riferimento al Regolamento di esecuzione n. 41/R del 2013 e s.m.i. (Titolo III Capo III Sezione II) .

Art. 19 –Albo degli educatori domiciliari .

1. La Associazione dei Comuni si riserva di istituire l'elenco degli educatori al fine di mettere a disposizione delle famiglie personale qualificato per lo svolgimento di prestazioni di tipo privato .
2. I requisiti per la iscrizione nell'albo degli educatori domiciliari sono stabiliti dal regolamento di esecuzione n. 41/R del 2013 e s.m.e i. , e' inoltre richiesta la presentazione di documentazione comprovante la acquisizione con esito favorevole di specifica esperienza per almeno mesi sei (6) presso le strutture del servizio educativo integrato per la prima infanzia e la partecipazione con esito favorevole ai corsi di aggiornamento professionale che la Associazione dei Comuni si riserva di attivare congiuntamente alla apertura del bando per la istituzione dell'Albo.
3. La iscrizione all'Albo ha durata annuale , la conferma per gli anni successivi e' subordinata alla partecipazione con esito favorevole di ulteriori corsi di aggiornamento di almeno 30 ore annue svolti da enti pubblici o privati operanti nel settore della prima infanzia o alla prestazione di almeno un ulteriore mese annuo di attivita' presso una struttura del servizio educativo integrato per la prima infanzia.

TITOLO VIII CONTINUITA' VERTICALE

Art. 20 – Centri educativi integrati zerosei

1. Il centro zerosei accoglie bambini da tre mesi a sei anni in un'unica struttura in cui si svolgono , in modo integrato , le attività rivolte ai bambini delle diverse fasce di età .
2. Per garantire la continuità e l'integrazione delle attività educative il cento zerosei deve far riferimento ad un unico soggetto gestore .
3. Gli standard di riferimento, i titolo di studio degli educatori e i rapporti numerici con i bambini frequentanti , le disposizioni relative al progetto pedagogico/educativo derivano dalla combinazione e integrazione di quanto disposto dal Regolamento Regionale n. 41/R del 2013 e s.m.i. , per i servizi educativi per la prima infanzia , e dalla normativa vigente per le scuole dell'infanzia .

TITOLO IX IMMAGINE , INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

Art. 21 – Immagine dei servizi e facilità di accesso

1. La Associazione dei Comuni garantisce a tutte le famiglie potenzialmente interessate una informazione capillare sui servizi attivi e su quelli in via di attivazione al fine di favorire l'accesso ai servizi e verificare in modo continuativo la domanda e offerta degli stessi.
2. Tali obiettivi vengono perseguiti mediante la diffusione di materiale documentale e, avvisi pubblici , anche mediante gli organi di informazione , visite dirette nei servizi e altre iniziative specifiche di vario genere .

Art. 22 – Informazione sui servizi

1. La Associazione dei Comuni fornisce alla Regione Toscana , nei tempi dettati dalla medesima, i dati riferiti ai servizi comunali per la prima infanzia, provvede altresì a validare i dati forniti dai soggetti titolari dei servizi educativi autorizzati verificando il puntuale adempimento dei medesimi ai quali, in caso di inadempienza, assegna termine per la trasmissione dei dati .
Il mancato adempimento dei soggetti privati non sanato nei termini assegnati e non giustificato dagli stessi comporta la sospensione della autorizzazione e persistendo la revoca della autorizzazione medesima.
2. La Associazione dei Comuni garantisce ai cittadini la completa informazione sulla gestione dei servizi , ivi compresa la possibilità di accesso , con le modalità previste dalla legge, a tutti gli atti di propria competenza inerenti il funzionamento dei servizi .

Art. 23– Partecipazione delle famiglie

Art. 23/1- Partecipazione delle famiglie ai servizi educativi per la prima infanzia

La partecipazione delle famiglie ai servizi educativi si attua mediante l'organizzazione di iniziative di coinvolgimento alla vita dei servizi e promozione culturale inerenti le attività degli stessi, nel quadro del concetto di trasparenza del progetto educativo dei servizi e di piena e completa compartecipazione delle famiglie alla sua realizzazione.

Gli organismi di partecipazione delle famiglie istituiti presso ogni servizio educativo esprimono pareri sui diversi aspetti legati al funzionamento dei servizi, condividono con i soggetti titolari/gestori le strategie di intervento al fine di implementare la qualità delle esperienze di crescita e formazione realizzate dai bambini durante la frequenza.

Art. 23/2 Partecipazione delle famiglie al servizio educativo Nido Comunale

Sono Organismi di partecipazione istituiti presso il Nido Comunale : *Il Consiglio del Nido d'Infanzia* e *l'Assemblea dei Genitori*.

Il Consiglio del Nido d'Infanzia:

Il Consiglio è finalizzato al coinvolgimento delle famiglie, degli operatori e dei vari interlocutori coinvolti nell'analisi dell'andamento gestionale e nella individuazione di proposte e strategie di miglioramento continuo dell'offerta di servizi.

Il Consiglio è composto:

- a – tre rappresentanti eletti dai genitori dei bambini utenti del servizio;
- b – un rappresentante degli educatori del servizio;
- c – il coordinatore interno del servizio educativo;

Nomina dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio:

I rappresentanti vengono eletti fra i genitori dei bambini ammessi a frequentare il Nido d'Infanzia.

Alla nomina procede l'Assemblea dei genitori mediante votazione a scrutinio segreto a cui partecipano entrambi i genitori dei bambini ammessi a frequentare il Nido e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero dei voti.

In caso di parità s'intenderà eletto il più anziano di età.

Alla graduatoria degli eletti dalle famiglie si attinge in caso di rinuncia da parte dei membri facenti parte del Consiglio.

Ai fini della nomina, l'assemblea dei genitori non è validamente costituita se non sono presenti, in prima convocazione, almeno la metà più uno dei genitori e, in seconda convocazione, almeno 1/3 dei genitori aventi diritto.

Cessazione dell'incarico dei membri e decadenza del Consiglio:

Qualunque membro del Consiglio del Nido d'Infanzia cessa dall'incarico, indipendentemente dalla naturale scadenza o anticipata cessazione del Consiglio stesso, per il verificarsi delle seguenti cause:

- Rinuncia per dimissione;
- Decadenza per assenza ingiustificata a più di tre incontri consecutivi;
- Decadenza per cessazione delle condizioni che danno titolo alla partecipazione al Consiglio.

Il Consiglio, dopo averne preso atto, è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale, la cessazione dall'incarico dei suoi componenti e le cause che l'hanno determinata.

Il Consiglio attinge alla graduatoria creata in sede di elezioni, per supplire al membro mancante nel caso in cui questo sia il rappresentante dei genitori.

Qualora il Consiglio, per rinuncia, decadenza o altra causa, sia ridotto a meno di un terzo dei suoi componenti, decade complessivamente.

Funzioni del Consiglio:

- a – Mantenere uno stretto rapporto con il soggetto titolare del servizio, con la Associazione dei Comuni e con la Società affidataria del servizio nonché con le realtà istituzionali e sociali del territorio;
- b – Formulare proposte in materia del calendario di apertura del servizio ;
- c – Esaminare eventuali segnalazioni dei genitori;
- d – Nominare il Presidente fra i suoi membri;
- e – Nominare il Segretario fra i suoi membri;
- f - Promuovere la partecipazione delle famiglie alla politica generale del Nido di Infanzia;
- g - Esprimere pareri diversi legati al funzionamento del servizio.

Di ogni riunione viene redatto apposito verbale da conservare presso la struttura interessata.

Il Consiglio si riunisce, in via principale presso la sede del servizio interessato, ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Il Consiglio rimane in carica due anni.

I suoi componenti sono immediatamente rieleggibili; i genitori ne possono far parte nei limiti del periodo di effettiva frequenza al servizio dei figli ammessi alla frequenza.

All'interno del Consiglio viene eletto un Presidente che ne assicura il regolare svolgimento; sarà suo compito presiedere le riunioni, dare attuazioni alle decisioni prese in sede di Consiglio, trasmettere alla Associazione dei Comuni e al soggetto gestore le decisioni e le valutazioni prese riguardo alle attività ed alle necessità del Nido.

L'Assemblea dei Genitori :

Al fine di sollecitare e favorire la più ampia e concreta partecipazione dei genitori alla vita dell'Asilo Nido sarà convocata, almeno due volte l'anno, l'assemblea dei genitori dei bambini ammessi alla frequenza e degli operatori della struttura per discutere i temi

generali propri dell'organizzazione e del funzionamento del servizio, della realizzazione del progetto educativo.

Più precisamente si provvede alla convocazione:

- 1.all'inizio dell'anno educativo per la presentazione del programma e per l'illustrazione dell'organizzazione interna e complessiva del servizio
- 2.in chiusura dell'anno educativo per una verifica delle attività svolte e per l'elaborazione di proposte per l'anno successivo

L'Assemblea potrà formulare, in ordine ai temi indicati, proposte al Consiglio, al soggetto gestore e alla Associazione dei Comuni e all'Ente titolare del servizio.

Per quanto ai precedenti punti l'Assemblea sarà convocata dalla Associazione dei Comuni mediante avviso inviato anche via mail ai genitori e affisso nella struttura interessata con anticipo di almeno 5 giorni. Tale avviso deve riportare la data ed il luogo della riunione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

Oltre a quanto indicato al precedente comma possono essere convocate dal Presidente del Consiglio ulteriori assemblee per la nomina dei componenti il Consiglio e per problemi specifici, su richiesta delle educatrici del nido o di 1/3 dei genitori.

La Associazione dei Comuni e l'Ente titolare del servizio si riservano comunque la facoltà di convocare l'Assemblea dei genitori ogni qualvolta si renda opportuno o necessario per il corretto funzionamento della struttura.

Art. 24 – Carta dei Servizi

Con proprio atto i soggetti titolari pubblici e privati dei servizi educativi sulla base dei principi espressi per la zona approvano tutti i principi fondamentali che presiedono alla erogazione dei servizi, le modalità generali di funzionamento dei medesimi, gli standard di qualità, le forme di partecipazione e controllo delle famiglie, i diritti delle famiglie anche in riferimento alle inadempienze del servizio (Carta dei Servizi).

La Carta dei Servizi deve essere conservata presso il servizio educativo a disposizione dei genitori ed organi di controllo che ne facciano richiesta di consultazione, la stessa deve altresì essere depositata presso la Associazione dei Comuni.

TITOLO X ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Art. 25 – Coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi

1. La Associazione dei Comuni verifica il progetto educativo e organizzativo dei servizi educativi per la prima infanzia presenti sul territorio, il loro reciproco raccordo e il loro inserimento nella rete delle opportunità educative offerte così come previsto dalla normativa regionale e dal Regolamento Zonale.
2. Le funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico fra i servizi presenti nell'ambito territoriale possono essere demandate all'Organismo di Coordinamento Gestionale e Pedagogico previsto nel regolamento Zonale.

Art. 26 - Coordinamento gestionale e pedagogico dei singoli servizi

I soggetti gestori dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati assicurano al loro interno le funzioni di direzione organizzativo – gestionale e di coordinamento psico-pedagogico . Dette funzioni si sostanziano nelle attività di cui all'art. 6 comma 3 del D.P.G.R. 41/2013 .

Art. 27 – Formazione permanente

1. Una delle caratteristiche fondamentali di ogni servizio educativo per la prima infanzia è la qualificazione del personale che vi opera .
2. Il soggetto gestore di ciascun servizio educativo per la prima infanzia provvede ad organizzare programmi di formazione permanente e di aggiornamento degli educatori sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e qualificazione gestiti , promossi o individuati eventualmente dalla Associazione dei Comuni o dal coordinamento gestionale e pedagogico zonale ; garantisce la costante formazione del personale almeno nei termini imposti dalla regolamentazione regionale .

Art. 28 – Tutela sanitaria dei bambini

1. Per ogni bambino/a , prima della data di effettiva ammissione ai servizi educativi per la prima infanzia , dovrà essere prodotto il certificato/autodichiarazione delle vaccinazioni a cui lo/a stesso/a è stato sottoposto/a anche qualora il/la bambino/a non sia stato sottoposto a vaccinazioni ; in tal caso dovrà essere specificata la vaccinazione non eseguita ; dovrà inoltre essere prodotta certificazione di eventuali allergie alimentari o di altro genere eventualmente accertato .
2. Per ogni altro aspetto igienico – sanitario concernente l'ammissione e frequenza al Nido dei bambini si fa espresso riferimento alle Linee Guida approvate con il Regolamento Zonale dei Servizi per l'Infanzia della Valle del Serchio .

TITOLO XI AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO

Art. 29 – Autorizzazione al funzionamento

1. Sono sottoposti al regime dell'autorizzazione al funzionamento tutti i servizi educativi per la prima infanzia a titolarità di soggetti privati e pubblici diversi dal Comune ai sensi della Legge Regionale n. 32 del 26/07/2002 e s.m.i. e dal Regolamento Regionale n. 41/2013 e s.m.i. ;
2. Il competente servizio del Comune (SUAP) rilascia l'autorizzazione al funzionamento ai servizi educativi per l'infanzia presenti sul proprio territorio nel rispetto della normativa vigente avvalendosi della istruttoria della Associazione dei Comuni cui compete la adozione degli atti finalizzati al rilascio della autorizzazione ai sensi della convenzione per la gestione associata in essere.
3. Il gestore privato di uno dei servizi educativi per la prima infanzia deve rivolgere all'Ufficio S.U.A.P del proprio specifico Comune domanda di autorizzazione al funzionamento prima dell'inizio delle proprie attività .
4. I requisiti per il rilascio della autorizzazione al funzionamento e per il rinnovo della medesima al termine della sua durata (anni tre), sono disciplinati dal regolamento regionale 30 luglio 2013 n. 41/r – Titolo V- Capo I .

Art. 30 – Accredimento

1. I soggetti titolari dei servizi educativi privati autorizzati possono presentare al competente servizio del Comune (SUAP) istanza di accreditamento .
2. Il competente servizio SUAP rilascia l'accreditamento avvalendosi della istruttoria della Associazione dei Comuni con le modalità descritte al comma 2 del precedente art. 26
3. . La autorizzazione al funzionamento e' requisito inderogabile per l'accreditamento del servizio .
4. I requisiti per il rilascio dell'accreditamento e per il rinnovo del medesimo al termine della sua durata (anni tre) sono disciplinati dal regolamento regionale 30 luglio 2013 n. 41/r titolo V – Capo I e dalle norme del presente regolamento cui si fa espresso riferimento ai fini dell'accreditamento medesimo.

Art. 31 – Prevenzione e Vigilanza

1. La Associazione dei Comuni vigila sul funzionamento dei servizi educativi effettuando per ogni anno educativo almeno n. 2 ispezioni senza preavviso al fine di verificare lo stato di benessere dei bambini e l' attuazione del progetto pedagogico ed educativo del servizio.
2. La Associazione dei Comuni si riserva inoltre di programmare con il soggetto gestore ulteriori visite alla struttura per monitorare il corretto funzionamento.
3. Le visite e ispezioni di cui ai precedenti commi saranno effettuate dal personale dei servizi educativi della Gestione associata in numero mai inferiore a due dipendenti.
4. Per la effettuazione delle verifiche relative alla attuazione del progetto pedagogico ed educativo del servizio la Associazione dei Comuni si riserva di chiedere la collaborazione al Coordinamento Pedagogico Zonale
5. Per la effettuazione delle verifiche relative allo stato di benessere dei bambini la Associazione dei Comuni si riserva di chiedere la presenza dei servizi della Azienda USL cui competono funzioni di vigilanza e controllo ai sensi del regolamento regionale 41/13
6. Qualora i soggetti gestori o titolari dei servizi autorizzati o autorizzati/accreditati non consentano l'accesso per le ispezioni senza preavviso dei servizi, la Associazione dei Comuni notifica il fatto al Comune competente per territorio per la sospensione della autorizzazione o autorizzazione/accreditamento dei servizi medesimi
7. Qualora la Associazione dei Comuni rilevi la perdita dei requisiti previsti per il rilascio della autorizzazione o dell'accreditamento provvede alla notifica del fatto al Comune competente per territorio il quale provvederà ,previa diffida per l'adeguamento, alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento.
8. Qualora la Associazione dei Comuni rilevi fatti o condizioni che incidono in modo sostanziale sulla salute e benessere dei bambini la stessa provvede alla immediata notifica al Comune competente per territorio per la adozione del provvedimento di sospensione della autorizzazione e alla immediata notifica alla Azienda USL e , per quanto di obbligo, agli Organi Giudiziari
9. Qualora la Associazione dei Comuni accerti la presenza di un servizio educativo privo della autorizzazione al funzionamento provvede alla notifica del fatto al Comune competente per territorio affinché lo stesso disponga con effetto immediato la cessazione della attività.

TITOLO XII NORME FINALI E DI RINVIO

Art. 32 – Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento , si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia e al Regolamento dei Servizi Educativi per l'Infanzia della Valle del Serchio approvato dalla Conferenza Zonale per l'Istruzione.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa inoltre espresso riferimento a quanto disposto nella Convenzione per la gestione associata dei servizi educativi prima infanzia – n. ordine 31/16- anche ed in particolare con riferimento alle modalità per la ripartizione dei costi per la gestione del nido comunale disciplinati all'art. 12 punto 4) di detta convenzione.

Art. 33 – Rinvio

Il riferimento al termine "Associazione dei Comuni" inserito nel presente Regolamento deve intendersi sostituito dal termine "Comune" laddove venga a sciogliersi la Associazione per la gestione dei servizi attualmente in essere.